



Deliberazione n. FVG/ 74 /2020/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**I Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Andrea Zacchia

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti (relatore)

CONSIGLIERE: dott.ssa Emanuela Pesel

**Deliberazione 23 dicembre 2020**

**Stato di attuazione dei controlli di regolarità contabile pendenti, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 266/2005 nei confronti del Comune di Arta Terme. Rilevazione dell'inesistenza di gravi irregolarità nell'esame dei rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018. Osservazioni.**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 24 del 20 dicembre 2019 avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 3 gennaio 2020 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come integrato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi, in conformità agli schemi approvati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

considerato che nei confronti del Comune di Arta Terme si è concluso il controllo di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005 sulla regolarità della gestione contabile espressa dai rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018;

considerato che il controllo, alla luce delle precisazioni acquisite con nota del Revisore dei conti dell'ente del 7 dicembre 2020, in esito alle richieste istruttorie formulate con nota della Sezione n. 2464 del 27 novembre 2020, non ha evidenziato l'esistenza di gravi irregolarità contabili o di risultanze in grado di ripercuotersi sugli equilibri del bilancio e sull'attendibilità del risultato di amministrazione, salve le osservazioni esposte nel prosieguo di questa deliberazione;

vista l'ordinanza presidenziale n.38/2020 con la quale è stato convocato il I Collegio;  
udito il magistrato relatore cons. avv. Fabrizio Picotti;

### **OGGETTO, STATO ED ESITI DEL CONTROLLO**

Il controllo di regolarità contabile esercitato dalla Sezione è finalizzato all'obiettivo fondamentale di verificare l'effettiva attendibilità del risultato di amministrazione espresso dal rendiconto dell'esercizio, in un quadro generale che evidenzia la stabilità degli equilibri di bilancio e il rispetto delle regole e dei principi che debbono presiedere a una sana gestione finanziaria dell'ente. A tale fine il programma di controllo prevede, in via ordinaria, previa analisi delle informazioni desumibili dagli indicatori di bilancio presenti in BDAP e salvi gli ulteriori approfondimenti che risultino eventualmente necessari, la verifica dell'attendibilità della quantificazione a preventivo delle entrate a disposizione; la determinazione del loro grado di realizzazione, anche in un'ottica pluriennale; l'analisi dei fondi di bilancio; l'analisi della competenza dell'esercizio, tenendo conto dell'incidenza

delle poste straordinarie o comunque non ripetitive; l'analisi degli equilibri di parte corrente e di parte capitale; la disamina della gestione dei residui, con particolare riferimento alla loro vetustà e agli effetti che la loro cancellazione può aver determinato sulle parti non libere del risultato di amministrazione; la verifica della corretta costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; l'analisi delle risultanze della gestione della cassa, con specifico riferimento alle componenti vincolate della stessa; l'analisi delle contabilizzazioni in partite di giro e nei servizi per conto terzi; la verifica della regolare quantificazione del risultato di amministrazione, della sua scomposizione nelle sue componenti elementari, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli esercizi precedenti; la verifica della coerenza contabile delle risultanze del Fondo pluriennale vincolato; l'analisi della spesa del personale e dei suoi andamenti negli anni. Collateralmente viene riscontrato il corretto adempimento degli obblighi informativi di carattere contabile che gravano sul Comune (comunicazione dei dati a BDAP) nonché il rispetto dei termini per la formazione del bilancio e del rendiconto.

Tutto ciò premesso, nei confronti del Comune di Arta Terme il controllo suddetto può ritenersi concluso con riferimento al rendiconto 2016, al rendiconto 2017 e al rendiconto 2018 senza che dallo stesso siano emerse situazioni di grave irregolarità contabile.

Tuttavia, non può essere sottaciuto né rimanere privo della dovuta attenzione da parte del Comune quanto dall'istruttoria è emerso in ordine a una difficoltà di raggiungimento dell'equilibrio corrente legata in parte alla difficoltà di riscossione delle entrate del titolo III e in parte alle spese per rimborso dei prestiti contratti in precedenti esercizi.

In merito, l'Organo di revisione ha chiarito l'avvenuta risoluzione delle insolvenze legate ai crediti vantati dall'ente nei confronti di Carniacque spa, iscritti tra i residui attivi del titolo III, e riguardanti il rimborso di quote di mutui contratti dal Comune per interventi su reti idriche e fognarie. Con riferimento agli oneri connessi all'indebitamento, è stato evidenziato che l'ente ha aderito a due operazioni di rinegoziazione, promosse rispettivamente dal Mef nel 2019 e dalla Cassa Depositi e Prestiti nel 2020, al fine di ridurre il peso dell'indebitamento sugli equilibri.

In ordine alla suddetta tipologia di controlli esercitati dalle Sezioni regionali, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, hanno in generale precisato (con sentenza 23/2019) che l'accertamento di illegittimità/irregolarità da parte delle Sezioni regionali di controllo non riguarda tanto un atto, quanto lo stato del bilancio (recte dei suoi equilibri) ad una determinata data e che, essendo il bilancio "un ciclo, che si articola nella

continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione", nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità, non si deve tener conto in maniera statica del mero ripristino della legalità, ma occorre valutare anche i fatti di gestione sopravvenuti e lo *ius superveniens*, atteso il carattere dinamico della gestione e considerato che oggetto del controllo è sempre il "bene pubblico bilancio". Il concetto di equilibrio tendenziale del bilancio, del resto, così come attualmente declinato in Costituzione e richiamato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 18 del 2019) richiede una continua ricerca di armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche che va al di là del formale pareggio contabile e che deve necessariamente combinarsi con il principio di continuità degli esercizi finanziari. La valutazione effettuata dal Giudice contabile deve, quindi, essere rivolta sia alla capacità di adottare e applicare correttamente i principi contabili, in modo da garantire veridicità coerenza e continuità degli equilibri espressi nei bilanci e nei rendiconti, sia alla capacità degli enti di gestire efficacemente le entrate al fine di garantire che le funzioni e gli obiettivi programmati trovino adeguata copertura nelle risorse disponibili.

In tale contesto assume particolare rilevanza il ruolo dell'Organo di revisione dell'ente locale che, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente (cfr. Sez. Aut. N. 16/SEZAUT/2018/INPR). Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL (recepita e valorizzata all'interno dell'ordinamento regionale dagli artt.25, 28 e 30 della L.R. 18 del 2015), che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, volto ad assicurare la costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011, anche avvalendosi del supporto, in proposito, degli indirizzi e delle soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata. Nella stessa ottica si pone l'eventualità di mirate sinergie tra la Sezione e l'Organo di revisione, in funzione di specifiche esigenze istruttorie derivanti dagli esiti dei pregressi controlli o da particolari situazioni in cui versa l'ente controllato.

La presente deliberazione costituisce pertanto atto di definizione di un ciclo di controlli preordinato a verificare l'esistenza (o meno) in capo al Comune di una stabilità finanziaria

riferita a un arco temporale pluriennale, di cui pare doveroso dare contezza, quale contributo della Sezione alla demarcazione del generale “stato di salute finanziaria” degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, in concorso con le iniziative regionali volte a rilevazione di risultati sulla base di parametri di finanza pubblica locale che trovano fondamento nella legislazione regionale.

Per i motivi sopra esposti il collegio, come sopra costituito,

### **DELIBERA**

di rendere all’Organo consiliare del Comune di Arta Terme la pronuncia di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nei termini positivi sopra esposti.

### **ORDINA ALLA SEGRETERIA**

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione dell’Ente;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in videoconferenza nella Camera di Consiglio del 23 dicembre 2020.

Il Relatore

Fabrizio Picotti

Il Presidente

Andrea Zacchia

Depositata in Segreteria in data 28/12/2020

Il preposto al Servizio di supporto